



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Rete delle Case del Quartiere

Articolo 1

Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n.383/00, l'associazione di promozione sociale denominata Rete delle case del quartiere che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

Sede e durata

Sede dell'associazione è a Torino e potrà essere mutata con semplice deliberazione Assembleare.

Con deliberazione del consiglio direttivo potranno istituirsi o chiudersi sedi secondarie o sezioni, anche in altre località piemontesi. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, siano necessari per meglio disciplinare specifici rapporti sia associativi sia con terzi o attività.

La durata dell'Associazione è fino al 31/12/2099.

Articolo 3

Oggetto e finalità

L'Associazione è aconfessionale e apolitica, si fonda sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

L'Associazione riconosce gli spazi pubblici d'uso collettivo – luoghi aperti al libero incontro tra le persone di differente origine e condizione sociale – come costitutivi dello sviluppo delle comunità urbane e come bisogno primario delle città occidentali contemporanee.

L'Associazione riconosce altresì il valore fondante, per lo sviluppo democratico della nostra società, della cittadinanza attiva intesa come capacità dei cittadini di organizzarsi, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire per tutelare diritti esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo sviluppo dei beni comuni.

L'Associazione assume quindi come proprio scopo il miglioramento della qualità della vita nei quartieri delle città attraverso la crescita e lo sviluppo delle Case del Quartiere, intese come spazi aperti, d'uso pubblico, fondati sulla valorizzazione della cittadinanza attiva, che operano per rispondere ai bisogni sociali, economici, ambientali, culturali dei quartieri in cui si collocano, coinvolgendo tutte le tipologie di cittadini e cittadine, con particolare attenzione a tutti coloro che si trovano in

condizione di debolezza e marginalità.

In particolare, l'Associazione si è costituita per:

- a. valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le Case del Quartiere e gli enti che le gestiscono o che operano al loro interno;
- b. favorire lo sviluppo di collaborazioni strutturate e continuative tra le Case del Quartiere;
- c. promuovere e facilitare forme di progettazione di iniziative e servizi condivisi tra le Case del Quartiere;
- d. facilitare rapporti di collaborazione e partnership tra le Case del Quartiere ed enti privati e pubblici, fondazioni, università, istituti di ricerca e imprese;
- e. promuovere il dialogo e la collaborazione tra le Case del Quartiere e le istituzioni locali, anche al fine di rendere le Case del Quartiere soggetto attivo nell'ambito di politiche ed interventi pubblici in ambito sociale, culturale, ambientale e di rigenerazione urbana;
- f. promuovere – anche a livello nazionale e internazionale - lo sviluppo del modello delle Case del Quartiere come risposta efficace ai bisogni delle città contemporanee, in termini di costruzione di legami sociali solidali, di inclusione sociale e culturale, di democrazia urbana.
- g. erogare servizi di natura gestionale e amministrativa a favore dei propri associati, a titolo gratuito o a pagamento.

L'Associazione elabora prassi e progetti di innovazione e sviluppo delle attività delle Case del Quartiere che possono essere sottoposti a possibili finanziatori e partner, pubblici e privati, locali, nazionali ed europei.

L'associazione attraverso i suoi soci intende operare per la produzione e lo scambio di servizi di utilità sociale, diretti a realizzare finalità di interesse generale nei suoi settori di attività quali, a titolo esemplificativo:

- attività culturali ed artistiche, ricreative e di tempo libero;
- attività educative rivolte all'infanzia, ai ragazzi e alle famiglie;
- attività di informazione e formazione;
- attività ed iniziative interculturali;
- attività sociali che favoriscano l'integrazione e la coesione sociale;
- attività per l'inserimento lavorativo di fasce deboli;
- attività che favoriscano l'empowerment di comunità;
- attività di accompagnamento sociale ad interventi di rigenerazione urbana;
- attività a favore del rispetto e della sostenibilità dell'ambiente;
- attività che favoriscano la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, a livello locale, nazionale ed internazionale;
- attività di consulenza e accompagnamento per la creazione di altre Case del Quartiere.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo al personale dei propri associati.

Articolo 4

Requisiti di ammissibilità

Possono far parte dell'associazione tutti gli enti in numero illimitato che:

- si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale;
- gestiscono strutture con finalità di interesse pubblico e con caratteristiche assimilabili al modello di Casa del Quartiere così come elaborato nel "Manifesto della Rete delle Case del Quartiere di Torino", documento che è da

intendersi come parte integrante dello Statuto e che viene allegato quale documento indicato con la lettera A.

Per far parte dell'associazione gli enti debbono quindi:

- gestire strutture di dimensioni abbastanza ampia da contenere e promuovere una pluralità di attività e servizi;
- operare per includere contemporaneamente attività e iniziative di differente tipologia (culturale, socio-assistenziale, aggregativo, ecc...);
- operare per realizzare attività e servizi a favore di tutte le componenti delle comunità locali: bambini, giovani, anziani, comunità immigrate, persone di differente condizione socio-economica, diversamente abili, persone svantaggiate;
- mettere a disposizione spazi fisici e supporto tecnico e organizzativo a favore delle reti associative formali e informali che operano nel territorio cittadino;
- favorire la creazione di sinergie e nuove progettualità comuni fra enti territoriali, gruppi di cittadini formali e non, associazioni.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone giuridiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega, nei limiti di cui infra;
- di conoscere i programmi con i quali la Rete intende perseguire i propri scopi;
- di partecipare alle attività promosse dalla Rete;
- di usufruire di tutti i servizi della Rete;
- di recedere dalla Rete, previo preavviso di 60 giorni.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi della Rete;
- a versare la quota di ingresso stabilita in 1500 €;
- a versare la quota associativa annuale nella misura definita dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro il mese di febbraio di ogni anno;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Rete.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Articolo 6

Esclusione dei soci

I Soci possono essere esclusi dalla Rete, con decisione insindacabile dell'Assemblea a maggioranza di tre quarti, nei casi previsti dalla legge e quando venga meno il loro contributo all'attuazione del progetto e delle finalità approvate dall'Assemblea nonché a seguito di comportamenti contrari agli impegni e ai doveri assunti nei confronti della Rete, come ad esempio mancato pagamento delle quote associative, non ottemperanza alle norme del presente Statuto, oppure a seguito di danni morali o materiali arrecati alla Rete, o alla perdita dei requisiti di ammissibilità.

La qualità di socio si perde in ogni caso per estinzione o inattività giuridica del socio.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. In caso di mancato pagamento della quota sociale la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota, come previamente richiesto con diffida scritta.

Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 7

Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'associazione e per sopperire alle conseguenti spese di funzionamento saranno costituite:

- A. dalle quote sociali;
- B. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- C. da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- D. da contributi di organismi internazionali;
- E. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni lasciti o successioni;
- da quanto ulteriormente elencato all'art. 4 della legge del 7 dicembre 2000 n.383.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno riportati all'anno successivo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.

Articolo 8

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci,
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la conoscenza della convocazione da parte dei Soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea:

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- ridefinisce la quota di ingresso;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- elegge il Presidente, il vice presidente e il Consiglio Direttivo;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'assemblea, appositamente nominato all'inizio dell'adunanza e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Ogni verbale assembleare viene approvato nella seduta seguente.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Il regolamento di ogni elezione a cariche associative è definito dall'Assemblea dei soci convocata per deliberare.

La partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Le assenze eventuali dalle Assemblee, per motivate ragioni, vanno giustificate in tempo utile almeno 48 ore prima dell'inizio dell'Assemblea o eventualmente supplite tramite delega.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da 3 a 9 eletti dall'Assemblea su indicazione di ogni associato ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti; ogni Socio ha diritto ad esprimere una singola candidatura per gli organi del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può dotarsi di strutture operative alle quali affidarsi per svolgere funzioni operative e organizzative, di coordinamento, responsabilità di progetto.

Articolo 11

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, cura le relazioni esterne con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo di cui è membro di diritto, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di riunioni ordinarie che straordinarie.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 12

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri e le prerogative di quest'ultimo in caso di suo impedimento o assenza.

Articolo 13

Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 14

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento della società con il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa è comunque fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo a enti operanti sul territorio torinese con finalità analoghe a quelle della Rete delle Case del Quartiere, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 15

Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori utili, avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o capitale.

È fatto altresì divieto di ripartire tra i soci gli eventuali proventi anche in forma indiretta.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività sociali, per il conseguimento degli scopi previsti dallo statuto, o ad incremento del patrimonio.

Articolo 16

Norma transitoria

Per la prima volta le cariche sociali saranno nominate in sede di atto costitutivo.

Articolo 17

Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Torino,

27/02/2017